

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Maria Cristina	SALVADORI	Presidente
Dott. Alberto	PAZZI	Giudice relatore
Dott. Massimo	DE PAOLI	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2264/2005 R.G.  
promossa da:

██████████, nato a Forlì il ██████████, ivi residente  
in via ██████████ quale erede di  
██████████, elettivamente domiciliato in ██████████  
██████████ presso e nello studio dell'avv.  
██████████ che lo rappresenta e difende.

ATTORE

contro

**BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA s.c. a r.l.**,  
con sede in Modena via San Carlo 8/20, elettivamente  
domiciliata in CESENA, presso e nello studio dell'avv. NORI  
GIOVANNI che la rappresenta e difende.

CONVENUTA

in punto a:

"146231 - Intermed. mobiliare (servizi e contratti di

N. sent. 697  
N. cron. 7153/07  
N. rep. 1825  
OGGETTO:  
Intermed. mobil.

Sped. il 19.6.07  
Dec. il 19.6.07  
Pubbl. il 24.10.07

Dep. min. 28.9.07

CANCELLIERE  
CARPELLINI



invest.,servizi accessori,fondi di invest., gestione collettiva del risparmio,gestione accentrata di strumenti finan.,vendita di prodotti finanz.,cartolarizzazione di crediti,contratti di borsa)"

### CONCLUSIONI

IL CASO.it

#### **Il procuratore dell'attore chiede e conclude:**

“Voglia il Tribunale di Forlì, respinta ogni richiesta avversaria ivi compreso il rimborso di cedole non attendibilmente accreditate, ed ogni altra domanda riconvenzionale siccome infondata.

CONDANNARE la convenuta BPER al pagamento della complessiva somma di € 100.264,21, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal 19/6/1999 al saldo.

Attribuiti alla convenuta i titoli argentini di cui è depositaria.

Rifuse tutte le spese processuali.”

#### **Il procuratore del convenuto chiede e conclude:**

“Voglia il Tribunale di Forlì

IN VIA PRELIMINARE:

Dichiararsi inammissibili le modificazioni alle domande già formulate, le integrazioni alle eccezioni già sollevate, e le ulteriori istanze istruttorie, contenute nella istanza di fissazione udienza;

Dichiararsi estinto il procedimento radicato con atto di citazione 6/7/2005 dal signor Ronconi Luciano nei confronti della Banca Popolare dell'Emilia Romagna e proseguito dallo stesso con il ricorso notificato in data 19/1/2006;



Dichiararsi in ogni caso nullo il ricorso notificato in data 19/1/2006 per nullità della notificazione;

Dichiararsi in ogni caso inammissibile la prosecuzione del giudizio societario radicato con rito ordinario mediante notificazione di ricorso ex art. 19 D. Lgs. n. 5/2003;

Revocarsi il provvedimento pronunciato in data 17-18 maggio 2006 del Giudice Designato;

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:

dichiararsi l'infondatezza della domanda di condanna della Banca convenuta a restituire all'attore gli importi versati per l'acquisto dei titoli Argentina dalla signora [REDACTED].

NEL MERITO, IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA:

Nella denegata ipotesi di condanna della Banca a risarcire all'attore il danno subito dalla signora [REDACTED] per effetto dell'acquisto dei titoli "Argentina":

**IL CASO.it**

dichiararsi obbligato l'attore a restituire alla Banca convenuta i titoli "Argentina" oggetto dei contratti di acquisto per i quali è causa;

dichiararsi ridotto il danno teoricamente risarcibile all'attore degli importi incassati dalla signora [REDACTED] o dallo stesso attore, a qualsiasi titolo, in conseguenza del possesso dei titoli "Argentina";

dichiararsi ridotto il danno teoricamente risarcibile all'attore degli importi che questi avrebbe potuto recuperare usando la



diligenza di un corretto investitore.  
Con vittoria di spese, onorari e diritti.”



A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. P. P." or similar, written in a cursive style.

## Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato l' 8.7.2005 l' [REDACTED] premesso:

- di essere unico erede della sorella [REDACTED], deceduta il 31.5.2004;
- che la sorella, su indicazione della filiale di Fiumana della Banca Popolare dell' Emilia Romagna, aveva conferito al medesimo istituto di credito due ordini di acquisto di bond argentini - l' uno per € 50.000, l' altro di D.M. 100.000 - per l' importo complessivo di € 100.264,21;
- che, alla morte della congiunta, aveva chiesto alla B.P.E.R. di essere informato sulle modalità di esecuzione degli ordini di acquisto dei titoli argentini;
- che B.P.E.R., dopo uno scambio di corrispondenza, aveva precisato di aver acquistato i titoli, di cui non aveva disponibilità diretta, presso la Chase Manhattan Bank;
- che in realtà l' istituto di credito doveva considerarsi fornitore diretto, in quanto l' acquisto dei titoli presso la banca americana era avvenuto alcune ore prima del conferimento dell' ordine da parte di [REDACTED];
- che dunque B.P.E.R., simulando una mediazione ma attuando in realtà una cessione dei bond argentini da lei stessa detenuti, aveva posto in essere un' operazione diversa da quella concordata con la cliente, da considerarsi nulla per difetto della necessaria volontà negoziale di entrambi i contraenti;
- che B.P.E.R., dismettendo titoli a lei appartenenti all' insaputa della cliente, aveva agito inoltre in palese conflitto di interesse; - tanto premesso, conveniva in giudizio avanti a questo Tribunale la Banca Popolare dell' Emilia Romagna s.c. a r.l., con sede in Modena, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, onde sentirla condannare, una volta accertate la mancata esecuzione degli ordini di acquisto e l' arbitrarietà della fornitura attuata mediante cessione diretta dei titoli argentini, al rimborso della somma di € 100.264,21, oltre accessori.

IL CASO.it



*[Handwritten signature]*

Si costituiva tempestivamente in giudizio l' istituto di credito convenuto contestando in fatto la conformità al vero della ricostruzione della vicenda fornita dall' attore e comunque sottolineando come tale versione dei fatti, quand' anche supposta come veritiera, sarebbe stata del tutto irrilevante, giacchè è consentito in linea generale al mandatario - soprattutto per titoli, quali i bond argentini, non quotati in borsa - rendersi controparte diretta del mandante praticando prezzi correnti.

Il Giudice istruttore, con ordinanza del 20.10.2005, disponeva, ex art. 1 d. lgs. 5/2003, il mutamento del rito e la cancellazione della causa dal ruolo.

Il procedimento veniva poi riassunto dall' [redacted] con ricorso ai sensi dell' art. 19 d. lgs. 5/2003 depositato il 25.11.2005.

Il Giudice designato, pur ritenendo rituale la riassunzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione, considerava tale procedura non applicabile alle domande introdotte dall' [redacted] ed assegnava all' attore, ai sensi dell' art. 19, 3° c., d. lgs. 5/2003, i termini per replicare nei modi stabiliti dall' art. 6 del medesimo decreto legislativo.

La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattenuta in decisione all' udienza del 19 giugno 2007 sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe.

### Motivi della decisione

Va rigettata, *in primis*, la richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio a motivo della mancata regolare prosecuzione dello stesso a seguito dell' ordinanza di mutamento del rito emessa dal Giudice istruttore in data 28.10.2005.

Ritiene infatti questo collegio che l' opzione rimessa in linea generale all' attore nelle materie soggette al cd. rito societario fra introduzione della causa con atto di citazione o con ricorso, a seconda che si preferisca seguire la via del procedimento ordinario o di quello sommario, rimanga inalterata nel caso in cui,

*OL*

a seguito del promovimento della lite nelle forme consuete al giudizio civile, sia stato disposto il mutamento di rito ai sensi dell' art. 1, 5° c., d. lgs. 5/2003.

Nel caso di specie la riassunzione deve ritenersi, oltre che rituale, anche tempestiva, dal momento che il ricorso proposto ex art. 19 d. lgs. 5/2003 è stato depositato nel termine di trenta giorni previsto dagli artt. 6 e 4, 2° c., d. lgs. 5/2003.

IL CASO.it

Passando poi al merito della controversia è sostanzialmente pacifico tra le parti che B.P.E.R. vendette direttamente a ██████████ i bond argentini ordinati.

Ora, a prescindere dalla tempistica di acquisizione (vale a dire accantonando la disputa in merito al fatto che i titoli siano stati acquistati dalla banca prima o dopo l' ordine impartito dalla cliente), il cui accertamento non è rilevante ai fini del decidere, l' atto negoziale sarebbe nullo, secondo le tesi esposte in citazione, per mancanza del consenso della cliente e comunque andrebbe considerato "illecito, stante il conflitto di interessi" esistente fra le parti.

Ha aggiunto in particolare l' attore che a fronte del mandato ricevuto la banca non poteva vendere direttamente i titoli in suo possesso per dare esecuzione all' ordine, dal momento che non trovava applicazione al caso di specie l' art. 1735 c.c., in quanto i bond argentini, a differenza di quanto prescritto dall' art. 1515 c.c., non erano titoli quotati in borsa.

Entrambe le tesi non possono essere condivise, a parere di questo collegio.

Risulta *per tabulas* che ██████████ incaricò l' istituto di credito di eseguire per suo conto la compravendita di bond argentini; B.P.E.R., una volta dato corso all' ordine, comunicò che l' operazione era stata eseguita fuori mercato in contropartita diretta.

E' pacifico, come ammesso da entrambe le parti, che i titoli argentini non fossero quotati in borsa.

6/11/17

Ciò però non significa che al caso di specie non potesse applicarsi l' art. 1735 c.c., il quale, tramite il rinvio all' art. 1515 c.c., contempla la possibilità per il commissionario di contrarre in proprio nel caso in cui i titoli abbiano un prezzo corrente risultante anche da mercuriali, cioè da listini dei prezzi giornalieri di mercato.

I bond argentini avevano una quotazione quotidiana di mercato, come dimostrano i documenti 18 e 19 prodotti da parte convenuta, mai contestati da parte attrice, e dunque rientravano nell' ambito dei titoli che il commissionario poteva fornire direttamente al committente al prezzo di mercato.

Dunque  manifestò la propria volontà di acquistare titoli argentini, dandone incarico all' istituto di credito convenuto; questo, valendosi dell' opportunità concessagli dall' art. 1735 c.c., vendette direttamente i titoli ordinati dalla cliente ad un prezzo corrispondente a quello di mercato.

Tanto basterebbe a respingere le domande attoree.

**IL CASO.it**

E' bene comunque aggiungere, per completezza espositiva, alcune ulteriori considerazioni.

Il titolo in questione, come detto, non è quotato in borsa.

Di conseguenza, non essendovi la possibilità di concludere l' operazione sul mercato telematico rinvenendo un ordine di dismissione in senso contrario, non vi era altro modo in concreto per B.P.E.R. di dare esecuzione all' ordine che quello di acquistare in proprio i titoli per poi rivenderli alla cliente.

D' altra parte *in subjecta materia* la vendita in contropartita diretta non costituisce, di per sé, un' operazione "illicita", come sostiene parte attrice, essendo espressamente contemplata tanto dal T.U.F. all' art. 1, comma 5, lettere a) e b), quanto dal regolamento Consob 1.7.1998 n. 11522, secondo cui (art. 32) gli intermediari autorizzati possono eseguire operazioni in conto proprio o in conto terzi senza applicare nel primo caso alcuna commissione sul prezzo pattuito, come è avvenuto nel caso di specie.

*10/2/17*

Tale complesso normativo legittima l'operato della banca, la quale, operando in contropartita diretta, come fu espressamente comunicato alla cliente, si avvale di una modalità di negoziazione consentita per i servizi di investimento.

Per questo motivo la giurisprudenza di merito formata al riguardo ha escluso che la vendita di titoli in contropartita diretta comporti, di per sé, un conflitto di interesse (*"Nell'ipotesi in cui l'intermediario suggerisca l'acquisto in contropartita diretta di titoli già esistenti nel suo patrimonio, non ricorre per ciò solo una fattispecie standardizzata di conflitto di interessi, dovendo invece verificarsi se tale invito sia finalizzato a realizzare l'interesse dell'intermediario a scapito del cliente stesso. Ciò si verifica senz'altro nel caso si tratti di titoli già esistenti nel paniere e destinati a essere rivenduti a mero fine di smobilizzare il magazzino e ridurre le perdite"* Tribunale Bari 27.2.2007 n. 540; nello stesso senso Tribunale Mantova 5.4.2005).

Il conflitto di interessi invece deve essere attuale e va valutato in concreto, verificando se l'intermediario abbia perseguito, contemporaneamente all'operazione, un interesse diverso ed ulteriore rispetto a quello tipico del contratto di investimento.

Nella fattispecie in esame non risulta affatto che la vendita dei bond argentini alla [REDACTED] sia avvenuta per favorire la dismissione di giacenze sovrabbondanti o indesiderate del titolo nel portafoglio della banca (considerato fra l'altro che i bond argentini, all'epoca, erano oggetto di forte interesse da parte dei piccoli risparmiatori e di numerose richieste della clientela a motivo dell'alta redditività assicurata).

Al contrario la stessa parte attrice ha ammesso, dando per incontrovertiti i capitoli 15 e 28 delle deduzioni istruttorie della convenuta, che i titoli Argentina furono acquistati tramite l'ufficio amministrazione titoli di Modena presso la Chase Manhattan Bank, in quanto in quel momento non erano presenti nel paniere utilizzabile dalla filiale di Fiumana.




Pertanto non vi è prova che la banca avesse uno specifico interesse a collocare questo specifico titolo onde soddisfare un proprio tornaconto a discapito del cliente.

In conclusione l'acquisto di titoli argentini avvenne in esatta esecuzione dell'ordine di acquisto impartito da [REDACTED] e senza che potesse ravvisarsi un conflitto di interesse in capo all'istituto di credito.

La domanda di parte attrice non può quindi che essere rigettata.

La questione della sussistenza di un conflitto di interesse in caso di operazioni realizzate in contropartita diretta è stata esaminata e chiarita dalla giurisprudenza di merito con un orientamento formatosi in tempi recenti, dopo l'introduzione della lite.

Si possono perciò ravvisare giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.

F.Q.M.


Il Tribunale di Forlì, definitivamente pronunciando nella causa introdotta dall'[REDACTED] nei confronti della Banca Popolare dell'Emilia Romagna s.c. a r.l., con sede in Modena, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, mediante atto di citazione notificato l'8.7.2005, ogni ulteriore domanda c/o eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta le domande proposte dall'attore nei confronti della convenuta;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale tenutasi il giorno 19 giugno 2007.

Il Giudice relatore ed estensore

*Alberto Riva*  
 IL CANCELLIERE  
*Barbara Scarpellini*



Il Presidente  
*[Signature]*